

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2693

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARLOTTI, REALACCI, ANTEZZA, BRANDOLIN, CAPONE,
CENSORE, COVA, CRIVELLARI, FEDI, CARLO GALLI,
GALPERTI, GHIZZONI, GINOBLE, MAGORNO, MARCHI,
NARDUOLO, PORTA, RAMPI, VENITTELLI, ZANIN**

Norme per la tutela e la valorizzazione dei parchi,
delle piazze e dei viali della rimembranza

Presentata il 30 ottobre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'imminenza del centenario dell'inizio della Grande guerra (1915-2015) costituisce una straordinaria occasione per richiamare l'attenzione sul tema della memoria dei caduti che, negli anni immediatamente successivi al conflitto, si espresse attraverso una serie di iniziative confluite prima in una circolare del 27 dicembre 1922 del Ministero della pubblica istruzione, inviata ai regi provveditori agli studi di tutte le strutture scolastiche italiane — che prevedeva la piantumazione di un albero per ogni caduto di guerra in tutti i comuni italiani inaugurando così, di fatto, i cosiddetti « parchi e viali della rimembranza ». Suc-

cessivamente una legge del 1923 rendeva obbligatoria l'istituzione di questi luoghi del ricordo.

Il grande impulso che in tutta Italia, nel corso di pochi anni, ebbe la creazione di parchi e viali dà il senso del fervore con il quale era allora sentito il tema della commemorazione dei caduti della patria. Entro il 1924 erano stati istituiti in tutta Italia oltre 2.200 parchi o viali, ossia un numero superiore al 25 per cento della totalità dei comuni allora esistenti. Tali spazi, sui quali l'enfasi del regime fascista si esercitò con il fine di annetterli alla propria ideologia, furono in realtà sentiti dalla collettività come luoghi di grande

sacralità, tanto da farne spazi di svolgimento di frequenti liturgie religiose. È probabile che l'iniziativa sia stata influenzata da quella di poco precedente avviata a Montreal, dove era stata creata una strada della rimembranza ai margini della quale, in filari regolari su ambo i lati, erano stati posti per tutto il percorso degli alberi.

L'originalità della creazione di questi luoghi del ricordo stava anche nel fatto di essere concepiti, nella loro creazione, come un sentito rito di comunione tra vivi e morti, in cui soprattutto i giovani italiani — non a caso erano le scuole a farsi promotrici dell'iniziativa nelle singole località — potevano cogliere il senso profondo dell'attaccamento alla patria e della devozione verso chi le aveva sacrificato la vita offrendo così un esempio di rettitudine.

Da un punto di vista percettivo l'innovazione rappresentata dalla creazione di parchi e viali rispetto ai consueti monumenti ai caduti del passato era insita nel costituire nuovi luoghi identitari, ambiti urbani e periurbani di notevole valenza paesaggistica, in cui l'elemento antropico entrava in simbiosi con quello naturale costituito dalle piante. L'elemento vegetale, peraltro, non era stato pensato uguale per ogni parco: ogni essenza arborea doveva rappresentare l'identità anche ambientale del luogo, è così che, ancora oggi, viali e parchi si distinguono per la grande varietà delle piante presenti, che vanno dai cipressi ai tigli, dai lecci ai pini, autentiche « selve votive » come erano state concepite in origine dal governo italiano dell'epoca.

Con il trascorrere del tempo, inevitabilmente, questi spazi sono stati parzialmente dimenticati, lasciati spesso all'incuria o radicalmente modificati. Anche i toponimi sovente sono cambiati, mortificando così anche il profondo simbolismo sotteso a questi luoghi.

Si rende ora opportuno un processo di riconoscimento dei parchi, delle piazze e dei viali della rimembranza, in primo luogo per colmare il vuoto attuale della memoria collettiva, riscoprendo la storia e il significato di tali luoghi e permettendo

così la completa restituzione dell'identità dei caduti di guerra. All'azione della conoscenza devono poi seguire quelle del recupero e della successiva valorizzazione, secondo criteri coerenti con le esigenze di tutela e di conservazione di ambiti così specifici, attraverso l'individuazione di linee guida comuni da attuare in tali operazioni. Riportare alla luce memorie dimenticate e i relativi spazi fisici, in buona parte modificati o in abbandono, significa in primo luogo condurre una ricerca volta a ricostruire le vicende che hanno caratterizzato questi luoghi nel tempo, attualizzandoli con i nuovi caduti italiani nelle missioni di pace all'estero, ad esempio i caduti di Nassiriya.

La presente proposta di legge stabilisce in primo luogo (articolo 1, comma 1) che siano individuate con decreto, le linee guida per il recupero e la valorizzazione dei parchi e dei viali della rimembranza, al fine di consentire alle amministrazioni interessate di intraprendere azioni volte alla salvaguardia delle testimonianze a commemorazione dei caduti di guerra, al ripristino dei luoghi e dei monumenti, alla valorizzazione delle piante e di ogni altra specie vegetale tipica di tali luoghi.

In secondo luogo, al comma 2 si intende finanziare un capillare studio ricognitivo che abbracci più ambiti, da quello storico a quello archivistico, a quello paesaggistico ambientale. Tale studio è affidato alle regioni che, nel triennio 2015-2017, dovranno avviare un censimento dei luoghi che, anche per un tempo limitato, hanno rivestito una funzione di celebrazione dei caduti, includendovi opere scultoree quali i monumenti ai caduti realizzati negli ultimi cento anni. Le regioni potranno, altresì, promuovere bandi per l'affidamento di studi ricognitivi capillari su base locale sui parchi e sui viali della rimembranza comprendenti l'ambito storico, archivistico e paesaggistico ambientale, oltre che di raccolta della documentazione bibliografica e archivistica reperibile attraverso lo spoglio degli archivi di Stato, degli archivi storici comunali e di eventuali archivi privati. Le regioni, a seguito degli studi ricognitivi possono,

inoltre, promuovere azioni di recupero e valorizzazione dei luoghi di cui alla presente legge, secondo i criteri dettati dalle linee guida previste dal comma 1, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado nella diffusione della conoscenza e della cura dei predetti luoghi. La documentazione e le informazioni raccolte attraverso gli studi ricognitivi sono pubblicate nel sito *internet* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e pubblicizzate tramite una

campagna informativa nazionale. Le iniziative di cui alla presente proposta di legge sono finanziate con 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e ripartite tra le regioni che attueranno i relativi programmi. Si potranno così nel tempo recuperare e far rivivere tali realtà, attraverso progetti pilota come quello — primo esempio di recupero di un parco della rimembranza — di Sant’Arcangelo di Romagna, eseguito in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia nel 2011.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida per il recupero e per la valorizzazione dei parchi, delle piazze e dei viali della rimembranza, al fine di consentire alle amministrazioni interessate di intraprendere azioni volte alla salvaguardia delle testimonianze commemorative dei caduti di guerra, al ripristino dei luoghi e dei monumenti, alla valorizzazione delle piante e di ogni altra specie vegetale tipica di tali luoghi.

2. Sulla base delle linee guida di cui al comma 1, le regioni avviano, nel triennio 2015-2017, un censimento dei luoghi di cui al medesimo comma 1 che, anche per un tempo limitato, hanno rivestito una funzione di celebrazione dei caduti, includendovi anche opere scultoree quali i monumenti ai caduti realizzati negli ultimi cento anni.

3. Le regioni possono promuovere bandi per l'affidamento di studi ricognitivi capillari sui parchi, sulle piazze e sui viali della rimembranza comprendenti l'ambito storico, archivistico e paesaggistico ambientale, oltre che la raccolta della documentazione bibliografica e archivistica reperibile attraverso lo spoglio degli archivi di Stato, degli archivi storici comunali e di eventuali archivi privati.

4. Le regioni, a seguito degli studi ricognitivi di cui al comma 3, possono promuovere azioni di recupero e valorizzazione dei luoghi di cui alla presente legge, secondo i criteri dettati dalle linee guida di cui al comma 1 anche attraverso il coinvolgimento delle scuole di ogni or-

dine e grado nella diffusione della conoscenza e della cura dei predetti luoghi.

5. La documentazione e le informazioni raccolte attraverso gli studi di cui al comma 3 sono pubblicate nel sito *internet* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e pubblicizzate tramite una campagna informativa nazionale.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, alle iniziative di cui al presente articolo e le modalità di ripartizione tra le regioni per le attività di cui ai commi 2, 3 e 4 per un importo non superiore a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0026590